

ACC. FERRIE RE Acc. Ferriere

15 APR. 1964

FIM - CISL

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellocontrattazio



C.I.S.L.

Modena
Via Badia, 8

F.I.M.

Sindacato
Provinciale

Carissimo Lavoratore
delle ACCIAIERIE FERRIERE !

Nei giorni scorsi, e precisamente il 31 Luglio, è stato sottoscritto con la Direzione presso l'Ufficio del Lavoro un VERBALE di INTESA relativamente al rinnovo del PREMIO di PRODUZIONE.

Con questo verbale vengono introdotte alcune modifiche al testo dell'accordo del 1964. Esse riguardano gli indici trimestrali del "premio base" nonché la durata del Premio.

Per informarvi di queste cose in modo completo, vi riportiamo di seguito il testo dell'accordo sul Premio, così come risulta dopo le modifiche e le aggiunte apportate sul verbale d'intesa sottoscritto.

Facciamo tutto questo nella convinzione di fornirvi un utile strumento di conoscenza dei vostri diritti di lavoratori, perchè siate sempre più partecipi della vita sindacale di fabbrica.

Cordialissimi saluti.

LA SAS - FIM - CISL
ACCIAIERIE FERRIERE

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 Aprile 1964, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del 1° Segretario Dott. Leonida Falghera, tra le ACCIAIERIE, FONDERIE e FERRIERE di Modena, S.p.A., nella persona dell'Ing. FRANCESCO RIGUZZI, assistito dal Rag. GIORGIO MORSELLI,

e

la F.I.M. - C.I.S.L., nelle persone del Sig. ALBERTO CAVIOLI e del Sig. NELLO DENTI;

la F.I.O.M. - C.G.I.L., nelle persone dei Sigg. SGARBI RENZO e SELMI WILLIAM,

assistiti dai membri della Commissione Interna di fabbrica,

è stato stipulato il premio di produzione, secondo le norme di cui all'art. 3, parte IV del C.C.N.L. 17/2/63, che qui si richiama ad ogni effetto.

Art. 1 - Natura del premio

Il premio ha carattere non direttamente incentivante e verrà corrisposto a tutti i dipendenti, secondo le forme e nelle quantità determinate dagli articoli successivi.

Il premio è collegato ad elementi obbiettivi, con riferimento alla vigente tabella del cottimo collettivo del reparto laminatoi, e sarà corrisposto su tutte le ore lavorate, nonchè su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Art. 2 - Base del Premio (vecchio accordo 1964)

La base produttiva del premio è articolata in indici trimestrali ricavati dalla media di cotti-

mo realizzata in ciascun trimestre dell'anno 1963 e specificatamente:

- 1° trimestre	84,32%
- 2° " "	82,69%
- 3° " "	79,80%
- 4° " "	89,98%

A fronte di indici trimestrali realizzati nell'anno 1964, fino ai valori sopra elencati, l'Azienda corrisponderà alle maestranze, una quota oraria di premio del 4% calcolato sui minimi tabellari e stipendiali e paghe di posto.

La liquidazione delle somme corrispondenti al suddetto 4%, avverrà ad ogni saldo mese.

Art. 2 - Base del premio (secondo il nuovo accordo del 31/7/65)

A causa del riproporzionamento delle tabelle di cottimo, si riportano i nuovi indici trimestrali ricavati dalla media di cottimo realizzata in ciascun trimestre dell'anno 1963:

- 1° trimestre	73,64%
- 2° " "	72,21%
- 3° " "	69,69%
- 4° " "	78,58%

Art. 3 - Parte mobile

Il superamento degli indici trimestrali di cui al precedente punto 2) comporterà il calcolo percentuale della variazione e la con-

seguinte corresponsione ai dipendenti di una parte mobile, determinata secondo le seguenti formule:

a) - Calcolo delle variazioni

$$\Delta p \% = R_{cr} - R_{cb}$$

dove:

$\Delta p\%$ = variazione di produttività nel trimestre

R_{cr} = resa cottimo realizzata nel trimestre 1964

R_{cb} = resa cottimo realizzata nel corrispondente trimestre del 1963

b) - Valori economici complessivi (parte mobile più base)

$$Pr_o \text{ £} = S_o \left[PB + (\Delta p \% \times 0,75) \right]$$

dove:

$Pr_o \text{ £}$ = premio orario complessivo in lire;

S_o = minimo tabellare o stipendiale o paga di posto;

PB = base del premio (4%)

La liquidazione della parte mobile del premio, relativamente agli incrementi eventualmente verificatisi, sarà effettuata alla fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio.

Art. 4 - Norma particolare

Nel caso in cui, nel periodo di validità del premio, dovesse verificarsi il conglobamento

delle attuali tabelle salariali e stipendiali, i valori del premio di cui ai punti precedenti, saranno riproporzionati solo se l'accordo di conglobamento non prevede diverse soluzioni, alle quali le parti si adegueranno.

Art. 5 - Commissione premio

La Commissione premio è costituita dagli stessi lavoratori che effettuano il controllo sul cottimo.

Art. 6 - Decorrenza e durata (vecchio accordo 1964)

Il presente accordo decorre dal 1° Gennaio 1964 e scadrà il 1° Gennaio 1965.

A conclusione, le parti convengono che, ai soli fini dei calcoli per la determinazione del premio, sia fatto riferimento alla tabella di cottimo oggi vigente per il reparto laminatoi, indipendentemente dalle successive variazioni che detta tabella potrà subire a seguito di riproporzionamenti o motivi diversi.

Art. 6 - Decorrenza e durata (secondo il nuovo accordo del 31/7/65)

Il premio di produzione stipulato in data 15/4/1964 si intende rinnovato anche per tutto il 1965 dopo di chè sarà trimestralmente prorogato a partire dal 1/1/1966 salvo disdetta di una delle Parti da darsi un mese prima la fine di ciascun trimestre.

Resta tuttavia convenuto che all'entra-

ta in vigore del nuovo C.C.N.L. per la Industria Metalmeccanica, le Parti si rimetteranno integralmente alle norme in esso previste in materia di premi di produzione.

Art. 7 - Il presente verbale d'intesa diviene parte integrante del premio di produzione stipulato il 15/4/1964. (Secondo il nuovo acc. 31/7/65)

Art. 8 - Per quanto non previsto nel presente verbale e nell'accordo 15/4/1964, valgono le norme del vigente C.C.N.L. (Secondo il nuovo acc. 31/7/65)

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.